

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ECC. ECC. ECC.

*Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, eppoi il Ministero
dell'Interno;*

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

*Il Ministro di Grazia e Giustizia predetto, siccome veggente il Ministero
dell'Interno, è autorizzato di presentare al Parlamento il più unto
progetto di Legge che estende all'Isola di Sardegna le disposizioni
generalis sulle elezioni politiche contenute nella Legge 17 Marzo 1848
e 19 Gennaio 1850*

Dato in Torino addì 12. Marzo 1840

Vittorio Emanuele

U. Ruffa

Pellati

SESSIONE 1853-54

N.° 157-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

VALERIO, MARTELLI, ASPRONI, MARCO, TOLA A.,
CUGIA, BUTTINI

sul progetto di Legge presentato dal Ministro dell'Interno

nella tornata del 12 marzo 1855

Modificazione alle disposizioni contemplate nella legge elettorale
per l'Isola di Sardegna.

Tornata del 31 marzo 1855.

SIGNORI,

Questa legge era da lungo tempo desiderata. La Sardegna non chiede e non chiese mai se non il diritto comune in questo come in tutto.

Inoltre, dopo la circolare del Ministro Ponza di S. Martino, in virtù della quale i proprietari di fondi censiti venivano spogliati del diritto elettorale, di cui rimasero investiti coloro che occupavano predii e stabili affittati, questa legge era divenuta una vera necessità. Più volte essa veniva invocata dalle varie parti sedenti in Parlamento, e ben fece il Ministro presentandola.

Nissuna meraviglia dunque se con rara unanimità i sette uffizi della Camera davano ai loro commissari mandato di accettarla.

Senonchè a sei, sopra sette uffizi, parve pericoloso e forse anche ingiusto, tenuto conto della condizione dell'istruzione popolare nell'Isola, di spogliare di un tratto del diritto elettorale i cittadini analfabeti.

Ad essi parve che, qualora così si operasse, il Corpo elettorale si troverebbe in Sardegna straordinariamente ridotto di numero, e le elezioni, quelle specialmente dei luoghi campestri, poste in balia di un piccolo numero di persone le quali,

(157-A)

2

facendo professione di scrivere, non hanno poi sempre tutte le condizioni di pubblica moralità che all'alto ufficio, fatto quasi monopolio e privilegio, si richiederebbero. Quindi il commissario del 1.º ufficio proponeva un emendamento, in virtù del quale per dieci anni anche agli analfabeti sarebbe conservato il diritto di elezione.

Questa eccezione, accettata dal voto unanime della Commissione, forma il primo *alinea* dell'articolo sesto transitorio che noi vi proponiamo come emendamento aggiuntivo.

Posta su questo terreno la discussione, i commissari degli uffici quinto e sesto chiesero che agli elettori analfabeti, per diritto di censo registrati nelle prime liste elettorali le quali in Sardegna si formeranno in virtù della presente legge, si conservasse il diritto elettorale fino al termine de' loro giorni, semprechè conservassero il censo. Ad essi, nati in Sardegna, ed ai quali quindi le intime condizioni dell'Isola sono notissime, pareva dannoso lo spogliare del diritto elettorale quei possidenti i quali, sebbene analfabeti, sono spesso nei villaggi la parte la più savia e la più onorata della popolazione, perciò solo che, giunti ad un'età avanzata, o non seppero o non poterono più imparare a leggere ed a scrivere.

Anche quest'aggiunta ottenne l'assenso unanime della Commissione, subordinato però all'accettazione del Ministero; e poichè il Ministero consentiva alla prima ed alla seconda eccezione, essa forma il secondo *alinea* dell'emendamento aggiuntivo, di cui parlammo poc'anzi, e che troverete registrato come articolo sesto transitorio.

Alla Commissione ed al vostro Relatore tornò doloroso dovervi proporre un'aggiunta la quale ha l'apparenza di favorire l'ignoranza, ma che è pur troppo una amara necessità. Essa constata un crudele stato di cose di cui vi diremo poche parole.

Nel volume delle informazioni statistiche raccolte dalla Commissione superiore, pubblicato nel 1852, contenente il censimento della popolazione per l'anno 1848, sta registrato che in Sardegna sopra una popolazione di 547112 anime, soli 25385 maschi sanno leggere e scrivere; delle femmine sanno leggere e scrivere 4238 soltanto, cosicchè in complesso soltanto 27624 sopra una popolazione che supera un mezzo milione hanno quelle elementari cognizioni che in altri paesi sono retaggio di tutti.

Noi non indagheremo ora di chi sia la colpa. Questa disquisizione ci condurrebbe forse a scoprire piaghe troppo dolorose e crudeli. Noi vi accennammo solo queste cifre per dimostrarvi la necessità della nostra aggiunta, e per invocare dal Governo quei provvedimenti per cui si possa con ragione sperare che, scorsi dieci anni, l'istruzione popolare in Sardegna abbia talmente progredito per cui vi si possa costituire un corpo elettorale pari a quello di Terraferma.

Sappiamo che in Sardegna dal 1848 in poi qualche cosa si è fatto per ispandervi l'istruzione. Ma quello che si è fatto è

pochissimo, è niente in proporzione del bisogno: e pur troppo talvolta si è fatto male. Noi invochiamo tutta l'opera del Ministero della pubblica istruzione in favore di questa santa impresa, e speriamo che le statistiche Sarde che in avvenire si stamperanno, offriranno al paese risultamenti più onorevoli che non sono quelli enunciati più sopra, e quelli che stanno registrati nella statistica della pubblica istruzione del circondario Cagliariitano pubblicata per lodevole cura dell'Ispettore Degioannis.

Nell'intendimento di facilitare agli elettori l'accesso all'urna la Commissione, dopo tutte le ragioni di persone capaci del luogo ed esaminata la carta geografica dell'Isola, ha modificato la tabella dei collegi 1.º aggregando al collegio del castello di Cagliari la sezione mandamentale di S. Pantaleo, detraendola dal collegio di Decimo, sì perchè si ristabiliva più equa proporzione nel numero delle persone abitanti quei distretti, come ancora perchè era più facile l'accesso a Cagliari. In secondo luogo segregando il mandamento di Siniscola dal collegio di Nuoro, per applicarlo al collegio non diremo di Bono ma di Bitti, e compensando Nuoro col mandamento d'Orani. La Commissione considerò che Orani dista da Nuoro due ore e mezza a tre ore, senza che vi sia fiume che ingrossandosi ne impedisca l'accesso in qualunque stagione; mentre da Bono dista per lo meno cinque ore, e v'è il Tirso in mezzo, fiume il più grande dell'Isola.

Siniscola nel progetto del Governo era aggregato alla sezione di Dorgali; e si vedeva che non era tenuto conto della distanza che è anche maggiore, che non a Nuoro: vi sono inoltre in mezzo due fiumi, uno evitabile con laborioso cammino per superarlo salendo la bocca di *Locòli sotto monte Pizzinnu*, l'altro inevitabile e dei più grandi dell'Isola che è il Cedrino.

A Bitti per l'opposto è facile l'accesso in più breve tempo senza valicar fiumi o torrenti pericolosi: e siccome Bitti, borgo cospicuo di circa tre mila abitanti e capoluogo di mandamento sta fra il Goceano e Siniscola quasi centrale, così la Commissione stimò conveniente di destinarlo a capoluogo del collegio. Alla sua sezione aggregammo i comuni di Osidda, Nuli, Benetutti, quantunque appartenenti a mandamento diverso, sì per la vicinanza quasi uguale a Bono, come perchè gli elettori non possano essere impediti dal fiume Tirso, inguadabile, quando straripa, per mancanza di ponte.

Eccovi quindi la deliberazione che con voto unanime proponiamo alla vostra approvazione.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni provvisorie per l'Isola di Sardegna portate dagli articoli 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della legge 17 marzo 1848 (1); e sono estese alla medesima quelle sancite colla legge 19 gennaio 1850 (2).

Art. 2.

Quanto all'annuo censo di cui al N.º 4 dell'articolo 1.º della citata legge 17 marzo 1848 (3), l'Isola di Sardegna è pareggiata alla Savoia ed alle altre Provincie indicate nell'alinea dello stesso numero.

Art. 3.

La determinazione del valore locativo per l'oggetto contemplato negli articoli 5 e 8 (4) di detta legge sarà regolata anche per l'Isola di Sardegna in conformità della tabella A annessa alla legge medesima.

Art. 4.

I membri della Società agraria di Cagliari, e della Camera di agricoltura, di commercio, d'arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari, saranno parificati per l'esercizio dell'elettorato ai membri delle Camere di agricoltura e di commercio, di cui al N.º 7 dell'art. 5 di quella legge (5).

Art. 5.

La circoscrizione dei Collegi e delle loro sezioni mandamentali resta determinata come nell'annessa tabella.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Entro cinque giorni dopo la pubblicazione della presente legge si procederà dall'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati all'estrazione a sorte per determinare in ciascuna delle Provincie dell'Isola a quale fra i Collegi debba appartenere ognuno dei Deputati dalle medesime eletti, o da eleggersi nel caso vi fosse qualche Collegio vacante.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Identico al qui contro.~~

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Il diritto elettorale di cui sopra sarà esteso anche agli analfabeti sino a tutto il 1865.

Però gli analfabeti che saranno per ragione di censo iscritti nelle prime liste elettorali le quali si formeranno dopo la promulgazione della presente legge, conserveranno il diritto elettorale per tutta la loro vita, purchè conservino il censo.

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella seduta del 5. Aprile 1859.
Pillati*

Annotazioni.

- (1) Art. 110. Saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 400 per le città di Cagliari e di Sassari, e a L. 200 per tutti gli altri siti dell'Isola.
- Art. 111. Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, botteghe, ed edifici rustici situati nello stesso comune.
- Art. 112. Sono inoltre ammessi ai diritti elettorali indipendentemente dal fitto delle loro abitazioni:
- 1.° I membri della Società agraria di Cagliari, e della Camera d'agricoltura, di commercio ed arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinari.
 - 2.° I Professori e Dottori di collegio, Presidenti alla Biblioteca, direttori de' Musei alle R. Università.
 - 3.° I Professori di nomina Regia.
 - 4.° I magistrati civili inamovibili.
 - 5.° I membri delle Amministrazioni comunali.
 - 6.° I membri del Magistrato del Protomedicato.
 - 7.° Gli impiegati civili in ritiro godenti di pensione non minore di L. 600.
 - 8.° I militari in ritiro di grado non minore a quello di Capitano.
 - 9.° I laureati, o approvati in alcuna facoltà, esercenti a proprio nome la loro professione.
 10. I Notai e Procuratori esercenti la loro professione.
- Art. 113. Sono ammessi ai diritti elettorali, purchè abbiano una abitazione di valore rispettivamente metà di quello prescritto all'art. 110:
- 1.° Gli impiegati civili godenti di pensione in ritiro non minore di L. 300.
 - 2.° Gli Uffiziali in ritiro di grado inferiore a quello di capitano.
 - 3.° Coloro che hanno subito alle Regie Università l'esame del Magistero.
 - 4.° Tutti i professori di nomina dell'Autorità civile, compresi quelli delle scuole elementari e normali.
- Art. 114. Gli elettori di ogni provincia si riuniscono nel Capo-luogo della provincia.
A quest'effetto gl'Intendenti riuniranno in una sola lista generale alfabetica i nomi di tutti gli elettori della provincia, e divideranno poi la stessa lista generale in tante parti, eguali in numero, quanti sono i Deputati da eleggere.
Questa divisione sarà fatta nello stesso ordine alfabetico, col quale la lista generale è compilata.
Ogni porzione di lista formerà un collegio, per modo che il primo collegio si comporrà degli elettori il cui nome comincia con le prime lettere dell'alfabeto, e gli altri collegi saran composti degli elettori il cui nome incomincia con le lettere successive.
Ogni collegio eleggerà un Deputato.
- Art. 115. Le presenti disposizioni speciali alla Sardegna escludono l'applicazione dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 e correlativi, e degli articoli 3, 4, 5 e 8 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.
- (2) Art. 1. I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni, quanti sono li Mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di 40. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla sezione la più vicina dello stesso collegio elettorale.
- Art. 2. Il Decreto Reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione nel caso in cui la prima non sia riuscita definitiva; l'intervallo fra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di giorni otto.
- (3) 4.° Di pagare un annuo censo non minore di lire quaranta nuove di Piemonte.
- Art. 5. Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti per la loro casa d'abitazione, e per gli opifici, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda alla misura determinata nella tabella A annessa alla presente legge.
- (4) Art. 8. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste dei commercianti elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe, ed opifici della tabella A annessa alla presente legge. Gli individui contemplati dall'art. 4 basterà che per la sola loro casa di abitazione abituale paghino la metà del fitto surriferito.
- (5) 7.° I Membri delle Camere di agricoltura e di commercio, delle R. Accademie di Agricoltura e di medicina, e della Direzione dell'Associazione agraria, ed i Direttori dei Comizi agrarii.

A TABELLA in cui si determina il valor locativo, ovvero l'annua pigione dei locali contemplati negli articoli 5 e 8, richiesta per attribuire i diritti elettorali a coloro che li tengono in affitto e li posseggono.

1.° Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2500 abitanti . . .	L. 200
2.° In quelli di 2500 a 10000 abitanti	» 300
3.° In quelli superiori a 10000 abitanti	» 400
4.° In Genova	« 500
5.° In Torino	» 600

TABELLA

DI RIPARTIZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI

NELL' ISOLA DI SARDEGNA

N.° D'ORDINE DEI COLLEGI ELETTORALI	COLLEGI	SEZIONI	MANDAMENTI	POPOLAZIONE		Osservazioni
				PER SEZIONE	PER COLL.°	
181	CAGLIARI .	1. ^a	Castello	»	5688	20845
		2. ^a	Sar. Pantaleo e Pauli Gezzei	»	7062	
		3. ^a	Stampace e Sant'A- vendrace	»	8095	
182	CAGLIARI .	1. ^a	Marina	»	9042	16284
		2. ^a	Villanova	6867	7242	
			Territorio	575		
183	QUARTO . .	1. ^a	Quarto	»	8245	22942
		2. ^a	Selargius	»	8075	
		3. ^a	Sinnai	»	6624	
184	DECIMO . .	1. ^a	Decimomannu . . .	5446	7524	25671
			con Siliqua (comune)	1878		
		2. ^a	Villasor	»	5650	
		3. ^a	Serramanna	»	4555	
		4. ^a	Pula	5542	6162	
Teulada	2620					
185	SANLURI. .	1. ^a	Sanluri	6918	9827	25555
			con San Gavino (co- mune)	2551		
			e Pauli Arbarei (co- mune)	538		
		2. ^a	Nuraminis	»	5892	
		3. ^a	Guasila	»	4148	
4. ^a	Senorbi	»	5686			

N.° D'ORDINE DEI COLLEGI ELETTORALI	COLLEGI	SEZIONI	MANDAMENTI	POPOLAZIONE		Osservazioni
				PER SEZIONE	PER COLL.°	
186	SASSARI . . .	1. ^a	Mandam. ^{to} di Levante	»	21853	
		2. ^a	Id. di Ponente .	»		
		3. ^a	Id. di Portotores	»	2160	
187	NULVI . . .	1. ^a	Nulvi	»	6705	22274
		2. ^a	Castelsardo	»	4624	
		3. ^a	Sorso	»	6022	
		4. ^a	Osilo	»	4925	
188	ITIRI	1. ^a	Itiri	5107	7911	Escluso Olmedo e Puti- figari appartenenti ad Alghero.
			con Bannari, Bessude e Siligo	2804		
		2. ^a	Ossi	»	5101	
3. ^a	Ploaghe	»	6522			
189	ALGHERO . . .	1. ^a	Alghero	8484	9216	
			con Olmedo e Putifi- gari	752		
2. ^a	Villanova Monteleone	»	5155			
190	TIESI	1. ^a	Tiesi	5476	6196	19757
			con Borutta, Bunnar- naro e Torralba . .	2720		
		2. ^a	Bonorva	»	8555	
3. ^a	Pozzomaggiore . . .	»	5008			
191	CUGLIERI . . .	1. ^a	Cuglieri	»	6118	14302
		2. ^a	San Lussurgiu	6084	8184	
			Seneghe (comune) . .	2100		
						Parte del Mandamento di Milis, Provincia d'Ori- stano.

N.° D'ORDINE DEI COLLEGI ELETTORALI	COLLEGI	SEZIONI	MANDAMENTI	POPOLAZIONE		Osservazioni	
				PER SEZIONE	PER COLL.°		
192	BOSA	1. ^a	Bosa	»	6982	25220	Parte del mandamento di Bolutana provincia di Nuoro. Parte del mandamento di Sedilo provincia di Ori- stano.
		2. ^a	Tresnuraghes	»	5845		
			Macomer	6865			
		3. ^a	Lei, Mulargia e Silanus	2249	10593		
			Dualchi, Noragugume	1279			
193	IGLESIAS. .	1. ^a	Iglesias	5040	7998	26361	Escluso Siliqua.
			con Flumini, Gonnesu e Porto Scuso	2958			
		2. ^a	Villamassargia	4245	5594		
			con Narcao (mandam.º)	1551			
		3. ^a	Sant' Antioco	2610	12769		
			Carloforte	5215			
	Santadi	2523					
	Tratalias	4621					
194	VILLACIDRO	1. ^a	Villacidro	5041	6221	16257	
			con Pabillonis (com.º)	1180			
		2. ^a	Guspini	»	10016		
195	ISILI	1. ^a	Isili	5276	8569	27590	Meno Assolo e Mogorella.
			con Armungia, Ballao, Villa Salto	5295			
		2. ^a	Laconi	5244	8982		
			Senis	2986			
			Gadoni (comune) . .	752			
		3. ^a	Nurri	4360	10039		
	Seui	5679					

In ordine poi alla distribuzione e ripartizione dei Collegi nell'Isola il Ministero ricorse al consiglio d'uomini, matrici della posizione topografica della Sardegna, i quali dietro maturi studi proposero come la migliore distribuzione si del capo-luogo di ciascun Collegio come delle rispettive sezioni la Tabella alla presente legge unita.

Altra la diffeza circoscrizione delle Provincie nell'Isola la distribuzione delle sezioni mandamentali non potè riuscire perfetta avvegnachè succede che alcuni comuni di un Mandamento appartengono nell'ordine amministrativo a Provincia diversa da quella in cui è collocato il capo-luogo del Mandamento, come si ha per esempio nel mandamento di S. Gavino il cui capo-luogo appartiene alla Provincia di Cagliari, uno dei comuni dello stesso mandamento (Pabillonis) a quella d'Agajias, un altro (Sardara) a quella d'Isili.

I Comuni posti in tali condizioni furono aggregati al capo-luogo di mandamento

nella stessa loro Provincia) più vicino,
 e specificamente nella Tabella designati.
 Così pure alcuni mandamenti che per
 la separazione da essi di comuni appartenenti
 ad altra Provincia furono aggregati,
 perchè rimasti troppo piccoli, alla
 sezione del mandamento più vicino;
 come anche si stabilì per alcuni
 distretti mandamentali la sede per
 la riunione della sezione nel comune
 che non è capo luogo di mandamento,
 ma che è più centrale e di più
 facile accesso agli elettori che compongono
 la sezione stessa.

Comunque in alcune parti meno perfette
 passate, ravvisare, o signori, la progettata
 distribuzione dei Collegii e loro sezioni ^{si congiungano} ~~si~~
 l'imperfetta circoscrizione provinciale;
 alla cui riforma si provvederà in tempo
 che giova sperare non lontano, si prega
 intanto di adottare la presente proposta
 di legge ~~regolando~~ ~~che~~ ~~chiamando~~ ~~che~~
~~estendersi~~ onde non ritardare più
 oltre il beneficio della riforma elettorale
 nell'isola. Tante volte ^{richiesta} ~~adunata~~.

del Ministro dell' Interno
nella Camera del 12 Marzo 1897

Modificazioni alle ~~leggi~~
disposizioni contemplate nella
legge elettorale riguardante all'
Isola di Sardegna.

19° 1897.

Progetto di legge

che abroga le disposizioni provvisorie stabilite
per la Sardegna dalla Legge 17.
Marzo 1866, e si estende quelle
sancite coll' altra legge del 19 Gennaio
1850

Articolo 1.

Sono abrogate le disposizioni provvisorie per
l'Isola di Sardegna portate dagli articoli
110, 111, 112, 113, 114, e 115 della Legge 17.
Marzo 1866; e sono estese alla
medesima quelle sancite colla Legge
19 Gennaio 1850.

2.

Quanto all' annuo censo di cui al N. 4. dell'
articolo 1. della citata legge 17. Marzo
1866, l'Isola di Sardegna è paraggiata
alla Savoia ed alle altre Provincie
indicate nell' alinea dello stesso numero.

3.

La determinazione del valore locativo per
l'oggetto contemplato negli articoli 9. e 8.
di detta legge sarà regolata anche
per l'Isola di Sardegna in conformità
della Tabella A annessa alla legge

medesima)

4.

I Membri della Società agraria di Cagliari, e della Camera di Agricoltura, di Commercio, d'arti di Sassari, compresi i corrispondenti ordinarii, saranno parificati per l'esercizio dell'elettorato ai membri della Camera di Agricoltura e di Commercio, di cui al N.º 7. dell'art. 3. di quella legge.

5.

La circoscrizione dei Collegii e delle loro sezioni meridionali resta determinata come nell'annessa Tabella &

Disposizioni transitorie

6.

Entro cinque giorni dopo la pubblicazione della presente legge si procederà dall'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati all'estrazione a sorte per determinarne in ciascuna delle Province del Sud a quale fra i Collegii debba appartenere ognuno dei Deputati della medesima eletti o da eleggersi nel caso si fosse qualche Collegio vacante.

È dunque indispensabile che si faccia scomparire quella disuguaglianza in un argomento così delicato; poiché qualunque disposizione eccezionale che ponga una parte dello Stato in una condizione diversa dall'altra, se non è richiesta da una inevitabile necessità, non può a meno di essere che una evidente ingiustizia.

Questo d'altro canto è il voto che e la Camera, e particolarmente i Deputati della Sardegna, hanno più volte espresso, e che il Governo è lieto di poter secondare.

Io ora all'istruttivo, signori, a rendervi ragione delle singole disposizioni che si incontrano in questo progetto, e le quali come ho di sopra accennato hanno per scopo di far scomparire quella anomalia: la semplice lettura di esso dimostra quale ne sia l'oggetto.

Per la capacità elettorale mentre si parifica la Sardegna alla Sardegna si è stimato più conveniente in

ordine al corpo di equipaggio alle
 Piovincie di Savoia, Nizza, S. Remo,
 Genova, Chiavari, Levante, Novi, Savona
 Albaiga e Bobbio, ~~especificando~~
 perchè veramente l'Industria fuora
 in condizioni più conformi a quelle
 Piovincie che alle altre del Regno.

Parve anche opportuno espressamente
 dichiarare che i membri della
 Società Agraria di Cagliari, e della
 Camera di Agricoltura, Commercio
 ed Arti di Sassari restano privilegiati
 ai membri delle Camere di Agricoltura
 e di Commercio di Ferrara.

Non vi era infatti ragione perchè
 i membri di quella Società che sono
 stabilite nella Sardegna dovessero
 venire private di un diritto che si
 concede ai membri delle stesse
 Società fondate in Ferrara.